COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

56.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori SEGNANA ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2850). 583

PRESIDENTE 583, 586, 589, 591, 593, 594
ALESI 586, 588, 594
BALDANI GUERRA 589
BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 590, 591
CALVI 589, 590, 591
CAROLI, *Relatore* 583, 588, 590, 591, 592, 593, 594
CORTI 587, 588, 590
HELFER 590, 592, 593
MERENDA 587, 593
OLMINI 588, 591, 593
VAGHI 588, 591

Votazione segreta:

PRESIDENTE 595

La seduta comincia alle 13.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Segnana ed altri: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio *(Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (2850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Belotti, Spagnolli, Cagnasso, Dalvit, Alessandrini, Berlanda, Mazzoli, Colleoni, Cengarle, Treu, De Marzi: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio ».

Comunico il parere favorevole della Commissione affari costituzionali agli emendamenti di cui il relatore ha dato lettura nella seduta di ieri.

Il relatore, onorevole Caroli, può così completare la sua relazione.

CAROLI, *Relatore*. Come ho riferito nella seduta di ieri, sulle questioni di costituzionalità sollevate dalla Commissione affari costituzionali, abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti di quella Commissione e abbiamo convenuto che si deve distinguere fra le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione nelle quali la regione ha competenza primaria e per le quali è da prevedere un trasferimento di potere, e le materie

di cui al secondo comma dell'articolo 118 che possono essere delegate come funzione amministrativa alle regioni. Per questo abbiamo modificato l'articolo 1 che prevedeva la delegazione al Presidente della giunta regionale: mi pare infatti fondato il rilievo che si debba parlare di « regione », lasciando allo statuto la facoltà di definire quale debba essere l'organo che deve provvedere al riguardo. Quanto all'articolo 2, va osservato che con la competenza primaria della regione dobbiamo revocare implicitamente una delega al Governo relativa ai decreti di trasferimento di potere e quindi dire chiaramente che con questa disposizione trasferiamo il potere alle regioni per la regolamentazione di questo settore, questo perché prevedendo il provvedimento in esame l'abrogazione della legge del 1932, si potrebbe verificare un vuoto legislativo fra l'approvazione della legge ed il momento in cui la regione potrà legiferare.

Entrando nel merito della proposta di legge, va detto anzitutto che l'evoluzione stessa dell'apparato distributivo, la maturazione di una coscienza generalizzata che porta a considerare una conquista civile il riposo festivo e domenicale per tutti, nonché i profondi mutamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori, pongono la necessità di arrivare ad una disciplina organica degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Oggi vi è una confusione ed uno stato di tensione fra commercianti a posto fisso e ambulanti. Per quanto riguarda i mercati domenicali, tale confusione è dovuta alla disparità delle pronunce giudiziarie fra loro in contrasto ed all'infelice formulazione della legge che regola la materia, quella del 16 giugno 1932, n. 973, che nell'articolo 2 stabilisce che il prefetto può – facoltà quindi, non obbligo –, sentiti i sindaci, deetrminare il giorno di chiusura parziale o totale. Tale potere affidato ai prefetti, che in regime corporativo erano presidenti del consiglio provinciale, ritengo debba oggi essere considerato del tutto improprio. La legge vigente parla anche di richieste concordi dei sindacati, ma ciò era possibile quando i sindacati erano enti di diritto pubblico con rappresentanza totale degli appartenenti alla categoria; oggi, con la libertà di associazione e il pluralismo associativo, si tratta di un dato difficilmente riscontrabile nella realtà.

In tutte le assemblee di commercianti si registra una disparità di vedute anche da parte di commercianti che operano nel medesimo settore, perché ciascuno valuta individualmente i problemi e ritiene di dovere soddisfare presunte particolari esigenze della propria clientela. È stata anche sollevata la eccezione di incostituzionalità a proposito del citato articolo 2. La Corte costituzionale ha riconosciuto che vi è uno stato di incertezza; e a proposito dei sei prefetti che hanno disposto la chiusura infrasettimanale di mezza giornata il consiglio di Stato in via giurisdizionale ha espresso un orientamento in contrasto.

Tenendo conto di questa incertezza della giurisdizione ordinaria e amministrativa, è stato raccomandato che sui decreti prefettizi possa influire la concorde richiesta delle associazioni sindacali. Cosa oggi impossibile a verificarsi, come dicevo prima.

Nel campo della disciplina siamo dunque arrivati a forti differenziazioni di situazioni: in alcuni comuni i negozi sono aperti la domenica, in altri – anche poco distanti – sono chiusi; e questo crea una tensione nei commercianti ai quali è imposta la chiusura perché con ciò si determina un dirottamento di clientela, soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari e di prima necessità, e quindi una turbativa nella capacità normale di assorbimento nel comune in cui operano. Di qui le spinte dei commercianti per ottenere una diversa regolamentazione della chiusura che sia capace di eliminare l'attuale regime di dubbia osservanza delle disposizioni impartite e di incertezza giuridica.

Inoltre noi dobbiamo oggi rilevare un profondo mutamento di abitudini di acquisto nei consumatori che nella disponibilità del loro tempo sono condizionati fortemente dal nuovo modo di essere del cittadino nella società e dalla partecipazione delle donne al lavoro extradomestico. Gli spostamenti pendolari dei lavoratori che devono impiegare nel tragitto il loro tempo libero, nonché le difficoltà di parcheggio, condizionano e mutano fortemente le abitudini d'acquisto dei consumatori. In ultima analisi si vuole armonizzare l'orario di apertura dei negozi con la disponibilità di tempo libero dei lavoratori, ed evitare che i negozi restino chiusi quando i lavoratori hanno tempo per procedere agli acquisti ed aperti quando i lavoratori non possono procedere agli acquisti.

La terza considerazione – quella di fondo – è che con un prolungamento dell'orario si giunge ad una maggiorazione dei costi di distribuzione. Vi è una teoria secondo la quale dovremmo lasciare liberi i negozianti di disciplinare a loro piacimento l'orario di apertura e di chiusura in ordine alle esigenze particolari della loro clientela. Questo prin-

cipio sul piano pratico è pericoloso. In un sistema distributivo come il nostro, estremamente polverizzato, in cui la concorrenza è veramente esasperata, il negoziante è portato ad adeguare l'orario di apertura e di chiusura del proprio negozio a quelli più prolungati; da ciò deriva indubbiamente un aumento dei costi di distribuzione. Il commercio svolge un servizio pagato dal consumatore, ma se questo servizio viene prolungato nel tempo rimanendo inalterato il volume globale delle vendite, è evidente che i costi risultano alterati; d'altra parte questa alterazione non deve essere a carico di tutti i consumatori quando ne traggono beneficio soltanto alcuni.

Noi sappiamo che la Costituzione riconosce e sancisce il diritto alle ferie per i lavoratori, e conosciamo alcune sentenze della Corte costituzionale circa la irrinunciabilità a tale diritto in un paese civile e democratico come il nostro. Infatti oggi la vita è complicata per tutti, le relazioni sociali si sono infittite e l'esigenza del riposo è assolutamente imprescindibile come riparo dai pericoli dell'alienazione. Cosicché per questi lavoratori si è riconosciuto prima il riposo domenicale, poi la settimana corta ed ora sono in corso trattative per giungere alla « settimana cortissima ». Io ritengo che questo diritto debba essere riconosciuto anche ai commercianti, senza alcun timore di sfasature nel sodisfacimento delle esigenze dei consumatori. Del resto vi sono dei precedenti: quello dei tabacchi, quello dei benzinai e quello dei panificatori, i quali osservano il riposo domenicale.

Ma il punto che a nostro parere è innovativo rispetto alla vecchia legge è quello della riduzione dell'orario settimanale di apertura da 48 a 44 ore, della mezza giornata di riposo nel corso della settimana e della chiusura domenicale. Questi princìpi, contenuti nel primo comma dell'articolo 1, sono stati inseriti non solo perché si è voluto allineare la posizione del lavoratore autonomo a quella del lavoratore dipendente, ma anche perché nel 1963 è stato stipulato un contratto collettivo di lavoro con il quale è stata concessa la mezza giornata di riposo nel corso della settimana e la riduzione dell'orario lavorativo settimanale da 48 a 44 ore. Attraverso successivi contratti, si è giunti ad una determinazione complessiva dell'orario di lavoro settimanale di 40 ore.

Al secondo comma dell'articolo 1 si stabilisce che l'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, ma la differenziazione per zone deve essere limitata ai casi di effettiva e comprovata necessità. Per quanto riguarda la chiusura infrasettimanale, essa deve « cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3 ».

Circa la formulazione dell'articolo 2, poiché si tratta di materia di competenza primaria delle regioni, si è concordato di modificarla nel senso di sostituire le prime parole con le seguenti: « Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercato ». Quindi si revoca implicitamente la delega che il Parlamento ha dato al Governo per l'emanazione dei decreti per i trasferimenti dei poteri alle regioni e si trasferisce direttamente il potere di regolamentazione e di legiferazione alle regioni in materia di mercato. Nel caso in cui le regioni non si avvalessero di questi poteri in base all'articolo 17 della legge finanziaria regionale si è stabilito che valgono le leggi a carattere nazionale. Perciò fino a quando non sarà diversamente disposto, le regioni determineranno con legge regionale l'orario di vendita per i mercati, tenendo conto delle limitazioni stabilite dall'articolo 1 della presente proposta di legge: cioè quando i commercianti a posto fisso chiuderanno i loro esercizi, dovranno restare chiusi anche i mercati; ma se vi sono delle tradizioni è prevista una deroga nel senso che sarà autorizzato il funzionamento dei mercati nei giorni domenicali e festivi là dove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante.

L'articolo 3 prevede che nelle località ad economia turistica potranno essere stabiliti gli orari dei negozi, indipendentemente da quanto stabilito all'articolo 1. L'articolo 4 prevede che durante le feste natalizie potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale, quella festiva e quella infrasettimanale. L'articolo 5 prevede che gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani dovranno rispettare l'orario determinato dalla regione inteso come facoltà e non obbligo di apertura.

Nell'articolo 6 si stabilisce che sono escluse dalla disciplina di questa legge le rivendite di generi di monopolio e che le limitazioni dell'articolo 1 non si applicano alle rivendite dei giornali, agli impianti di distribuzione del carburante e possono non essere applicate per le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza,

nonché eccezionalmente per esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale e turistico. Vorrei proporre di sostituire all'articolo 6 la parola « possono » con « devono ». Propongo inoltre di sopprimere la parola « eccezionalmente ». Sarebbe pure opportuno inserire anche gli esercizi commerciali istallati nelle aree di servizio che si trovano lungo le autostrade, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime.

Non ho osservazioni da fare agli articoli 7, 8, 9 e 10. Desidero ricordare alla Commissione che, secondo le indicazioni della Commissione affari costituzionali è stato formulato un articolo aggiuntivo che fa salve le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALESI. Trovo giusto il principio della difesa del consumatore contenuto nella proposta di legge, specialmente dopo le prese di posizione assunte dal settore della distribuzione in questi ultimi tempi. Tuttavia debbo esprimere qualche perplessità sulla procedura con cui stiamo discutendo questa proposta di legge, soprattutto ora che ci troviamo di fronte ad emendamenti. Se esigenze elettoralistiche imponevano al Governo e al Parlamento di varare il provvedimento senza nessuna variazione, rispetto al testo pervenuto dal Senato, aveva un senso riunirci a questa ora per approvare definitivamente la legge. Ma poiché, a causa degli emendamenti che dovranno essere introdotti, il provvedimento dovrà necessariamente tornare al Senato, ritengo che un breve rinvio della discussione, per approfondire la portata degli emendamenti, non sarebbe causa di sensibili ritardi ai fini dell'applicazione della nuova normativa.

Comunque, a proposito della riduzione dell'orario a 44 ore, deve essere chiaro che, in ogni caso, tale orario non deve essere allineato con quello dei lavoratori dipendenti, perché, se così fosse, si verificherebbe l'inesorabile tendenza ad un orario di apertura sempre più ridotto, man mano che sarà più ridotto l'orario di lavoro. Bisogna fare attenzione: oggi le assenze dal lavoro, più che dalle indisposizioni, sono causate dalla necessità di fare gli acquisti. Pertanto sarebbe opportuno studiare la posibilità di una protrazione dell'orario di chiusura o di un orario di apertura diverso (specialmente in alcune zone e per certe categorie di commercianti: per i negozi di alimentari, per esempio).

La proposta di legge dovrebbe prevedere più esplicitamente la possibilità per la Regione di stabilire eccezioni al limite delle 44 ore in casi particolari. All'articolo 1, per esempio, sarei favorevole a che si precisasse che i panifici « possono » (e non « devono ») effettuare l'apertura antimeridiana; inoltre, sempre per quanto riguarda questo tipo di negozi, ritengo che potrebbero essere esclusi dalla disciplina delle 44 ore, per essere più opportunamente inclusi all'articolo 6, laddove si parla delle rosticcerie e pasticcerie.

Non so poi se sia sufficientemente chiaro il concetto espresso nell'ultima parte dell'articolo 1 relativo alla chiusura infrasettimanale; io sarei favorevole ad una certa elasticità, lasciando agli stessi negozianti la scelta della mezza giornata di chiusura. Per lo stesso motivo, quello cioè dell'esigenza di una maggiore libertà ed elasticità, mi lascia perplesso l'articolo 7, perché non vedo quale utilità potremmo trarre dal fatto che il comune debba accertare l'attività prevalente nelle attività miste soggette a licenza comunale.

Desidero ora richiamare l'attenzione dei colleghi su di una questione che mi sembra di notevole importanza, e che ho preso in considerazione dopo aver letto in proposito una relazione dell'onorevole Andreotti. La proposta di legge dovrebbe regolare anche l'orario dei negozi a gestione familiare appartenenti a famiglie che professano fedi religiose che festeggiano il sabato. Non mi sembra infatti giusto che queste persone debbano tenere chiuso il loro negozio un giorno più degli altri, oppure lasciarlo aperto facendo soffrire la propria coscienza di credenti. Questo principio è tanto vero che lo troviamo sancito anche nella Costituzione, dal momento che il previsto riposo settimanale coincide con il giorno della festa religiosa. Pertanto, quando ai ragazzi di determinate fedi religiose è permesso di non sostenere esami il sabato, ed ai dipendenti statali di non lavorare in quel giorno (che recuperano successivamente), non possiamo costringere i commercianti a chiudere per due giorni oppure a violare la loro legge religiosa.

Per quanto riguarda l'articolo 2, mi sembra veramente esagerato che i presidenti delle giunte regionali pensino anche all'orario di vendita dei mercati rionali. Mi si consenta di dire che qui stiamo sbagliando tutta l'impostazione, perché non è del mercatino rionale

che si doveva parlare, ma delle fiere e delle mostre.

Fatte queste considerazioni, ripeto che fino a poco fa, ero orientato per il voto favorevole e immediato sul provvedimento; ora però, presa visione degli emendamenti proposti dal relatore e visto che il provvedimento deve necessariamente tornare al Senato, sarei propenso ad un breve rinvio che ci permettesse di approfondire alcuni punti e di chiarirci le idee.

MERENDA. Non faccio osservazioni generali. Ritengo sufficiente il fatto che ci siamo tutti mobilitati al fine di superare gli ostacoli posti dal parere della I Commissione per dimostrare che siamo tutti dell'avviso che questa proposta di legge deve essere votata subito; e non per motivi di carattere elettorale, ma perché vi è stato un impegno della Presidenza della Camera per rendere possibile oggi questa discussione e mi sembra doveroso cercare di corrispondere a questo impegno che la Commissione stessa ha sollecitato. Ritengo di poter condividere, a nome della democrazia cristiana, tutto quanto ha detto l'onorevole relatore nella precisa e motivata relazione, e spero che il provvedimento possa esser eapprovato prima della chiusura anche dal Senato.

Superate le osservazioni di carattere costituzionale, vorrei farne alcune di carattere particolare. Una questione è stata già sollevata dall'onorevole Alesi e riguarda gli esercenti attività commerciali professanti una religione diversa dalla cattolica. In questo campo siamo di fronte a provvedimenti amministrativi emanati volta per volta con circolari dal Ministro della pubblica istruzione e dal Mnistro della difesa, ma siamo in assenza di una normativa che dia attuazione al principio costituzionale di libertà religiosa e parità di diritti dei cittadini. È difficile inserire in questa legge un emendamento che sodisfi questa esigenza, anche perché risolveremmo solo il problema dei commercianti appartenenti a confessioni religiose che santificano il sabato e non di tutti gli altri cittadini nella medesima situazione. Quindi, la Commissione, potrebbe impegnarsi a fare tutto quanto è nelle sue possibilità e nella sua competenza per affrontare globalmente la questione in modo che in quella sede sia risolto il problema dei lavoratori, come quello dei militari, degli studenti e dei commercianti. Deve risultare chiara, ferma ed esplicita la nostra volontà di attuazione della norma costituzionale.

Taluni problemi sorgono anche a proposito dei punti di vendita esistenti negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in quelle marittime; in relazione ad essi avevo predisposto un ordine del giorno che impegnava il Governo a dare all'articolo 6 una interpretazione che consentisse di comprendere nel novero delle attività sottratte alla disciplina prevista dalla proposta di legge gli esercizi esistenti negli aereoporti, nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie e in quelle marittime. Se la Commissione riterrà di approvare su questa materia un emendamento, come ha annunciato il relatore, bene; se invece ritiene che l'applicazione scrupolosa dell'articolo 6 ispirata all'interpretazione autentica fornita da noi stessi legislatori attraverso l'ordine del giorno, possa essere sufficiente, allora mi premurerò di sottoporre tale ordine del giorno all'approvazione dei colleghi.

CORTI. Le ragioni di urgenza non sono elettoralistiche, ma rispondono a richieste precise del settore; vi è stato addirittura uno sciopero che portava innanzi anche questa questione. L'urgenza quindi vi è; si tratta ora di evitare il pericolo di varare una legge mal fatta per rispondere a tale urgenza.

Poco tempo fa abbiamo approvato una legge sulla disciplina commerciale che è stata criticata ferocemente dai consumatori, e non vorrei che anche questa legge fosse attaccabile da questo punto di vista. Mi pare chiaro che noi con questo provvedimento andiamo incontro alle esigenze di tutti coloro che lavorano nel commercio, ma le esigenze dei consumatori sono previste solo alla settima riga dell'articolo 1, dove si dice appunto « tenuto conto delle esigenze dei consumatori »; ma quali siano e quale peso esse possano avere nel determinare le decisioni della Regione in merito all'orario di apertura e chiusura resta nel vago, mentre tutto ciò che interessa i commercianti è ben definito. A mio avviso, se si potesse dedicare il tempo necessario a questo provvedimento, dovremmo accennare all'orario differenziato dei negozi rispetto all'orario di lavoro delle altre categorie; così tutti gli altri discorsi cadrebbero. Ciò significa che, in linea di massima, si dovrebbe cercare di rendere l'orario di apertura dei negozi non coincidente con quello di lavoro degli operai e degli impiegati. L'esigenza primaria è quella di poter comprare in orari comodi per poter scegliere e per non subire la rendita di monopolio dovuta ai limiti di tempo: infatti quando gli orari di lavoro coincidono con quelli di

apertura dei negozi, non vi è alcuna possibilità per i consumatori di scegliere i prodotti, di confrontare i prezzi e di cambiare eventualmente negozio, perché manca il tempo per compiere queste operazioni. Tutti sanno che in Italia molti negozi sono deserti dalle 9 alle 12 e sono affollati la sera dalle 18 alle 19 ed il sabato pomeriggio, e noi conosciamo l'incidenza che questo fenomeno ha sul ritmo di lavoro. Se non si trovasse il modo di fornire delle indicazioni di massima alle regioni circa le esigenze dei consumatori, si rischierebbe secondo me di far nascere una legge zoppa e criticata da tutti i cittadini.

Questa proposta di legge ignora completamente l'esistenza di nuove forme di vendita. Oggi, ad esempio, lungo le strate extraurbane vi sono edifici, nei quali sono esposti e posti in vendita mobili ed altri oggetti di arredamento, che sono aperti soltanto la domenica per consentire agli automobilisti di passaggio di compiere degli acquisti. Ebbene, io non so come potranno sopravvivere questi negozi una volta approvata questa legge. Altro aspetto preoccupante è quello della mezza giornata infrasettimanale. Non capisco perché non si debba istituire la settimana corta nel commercio come nell'industria e nel pubblico impiego. Il fatto che questa mezza giornata sia strettamente categoriale e corporativa settore per settore, rende difficile al consumatore la possibilità di confrontare i prezzi e di cambiar negozio.

CAROLI, *Relatore*. Lei sostiene che la mezza giornata infrasettimanale debba essere differenziata? Ebbene, ciò è previsto al secondo comma dell'articolo 1.

CORTI. Non dico questo, ma ritengo che i commercianti di uno stesso settore merceologico si debbano mettere d'accordo affinché i loro esercizi non siano tutti chiusi nella stessa giornata. Sarebbe opportuno seguire gli esempi delle trattorie e dei distributori di benzina. In questo modo si potrebbe tra l'altro, risolvere il problema del riposo « sabbatico » sollevato dagli onorevoli Alesi e Merenda. A New York, ad esempio, vi sono molti negozi chiusi il sabato ed aperti la domenica (sono quelli dei commercianti ebrei che rispettano la loro religione) e sicuramente il consumatore ne trae vantaggio senza che si producano danni per alcuno perché il tempo complessivo di apertura è uguale per tutti i negozi. In Italia la comunità israelitica non ha pouto fino ad oggi realizzare le sue aspirazioni perché è stato sempre adottato un sistema sbagliato. Al fine di evidenziare le esigenze dei consumatori, così come le ho ora illustrate, sottoporrò alla Commissione un emendamento all'articolo 1 affinché le Regioni siano incoraggiate ad attuare i nuovi orari tenendo conto della necessità e della opportunità di una certa differenziazione rispetto agli orari delle categorie industriali ed impiegatizie.

VAGHI. Desidero esprimere anzitutto alcune riserve sulla procedura adottata per la discussione del provvedimento: concordo sulla necessità di una disciplina organica dell'orario dei negozi, ma ritengo che il problema sia ora affrontato, data l'ora tarda, in modo poco approfondito. Desidero poi fare alcune considerazioni di merito. Concordo sull'opportunità di evitare i tempi morti nell'attività commerciale, perché ciò significa un aumento del costo della distribuzione; concordo anche sulla necessità di mettere in evidenza le esigenze del consumatore, perché tra l'altro diventa consumatore anche lo stesso esercente nei confronti di determinati beni di consumo. Non sono d'accordo, invece, sulla differenziazione di apertura tra rosticcerie e pasticcerie, in quanto queste ulitme godono in gran numero di licenze di pubblica sicurezza; ciò per evitare disparità a danno dei consumatori.

Circa l'articolo 6, sarebbe bene inserire tra gli esercizi non soggetti alle limitazioni dell'articolo 1 anche le stazioni e gli aeroporti, precisando che si intendono compresi anche gli impianti di distribuzione di carburante posti lungo le autostrade.

ALESI. Sono d'accordo, perché quando all'articolo 6 si parla di esercizi aventi particolare interesse di carattere sociale e turistico, ci si riferisce ai negozi che vendono particolarità locali o *souvenirs*.

VAGHI. Circa il riferimento ai negozi di mobili, devo dire che non concordo sulla necesità della loro apertura domenicale sostenuta dall'onorevole Corti. Oggi il consumatore si reca nei negozi di mobili o lampadari alla periferia della città di domenica perché sa che tali negozi sono aperti in quel giorno; ma se fossero aperti il sabato non avrebbe difficoltà ad effettuare gli acquisti in questo giorno.

OLMINI. Il mio gruppo ha contribuito a far sì che la proposta di legge, pur con le necessarie correzioni, possa essere approvata oggi, con la speranza che domani il Senato

possa approvarla definitivamente. È un provvedimento richiesto da tutti e non dobbiamo negarci che lo esaminiamo in fretta anche per ragioni elettorali che valgono per altro per tutti.

La proposta di legge non è attesa solo dagli esercenti, ma anche dai consumatori. Indubbiamente, ponendo un limite agli orari di apertura, limitiamo nello stesso tempo lo aumento dei costi di distribuzione; se dunque introduciamo una troppo vasta serie di eccezioni, otteniamo una atomizzazione di orari che sicuramente andrà ad incidere sui costi. Di conseguenza, è opportuno unificare per quanto possibile gli orari di vendita e il modo di comprare. Intendo riferirmi alla proposta di inserire all'articolo 1 la norma che la Regione determini anche gli orari di apertura e di chiusura dei distributori di carburante, esistendo una situazione diversa tra provincia e provincia. Ho avuto, in proposito, diverse discussioni con taluni consumatori i quali sostenevano che i distributori di benzina dovrebbero essere sempre aperti; ma questo è ridicolo: se stanno chiusi i negozi di alimentari, perché non posono stare chiusi per qualche ora anche i distributori di benzina? Oltre tutot, le previste 44 ore coincidono con l'orario contrattuale, ma non è detto che sarà sempre così.

Sono anche convinto, e l'ho già detto, che gli orari di oggi sono sbagliati, soprattutto nelle grandi città; e mi pare giusto che siano le Regioni a decidere in proposito. Inoltre la mezza giornata di chiusura dovrà essere la stessa per tutta la categoria, perché altrimenti il consumatore dovrebbe andare alla ricerca del negozio aperto, ed i giornali dovrebbero pubblicare l'elenco dei turni come oggi avviene per le farmacie. Sono favorevole all'ordine del giorno cui facevano riferimento gli onorevoli Merenda e Alesi sul riposo « sabbatico »: si tratta di un discorso che prima o poi si dovrà pur fare; io non sono credente, ma ognuno ha il diritto di credere. Sono anche favorevole ad esentare dalla disciplina prevista gli esercizi posti negli aeroporti e nelle stazioni marittime, ma non lo sono altrettanto per gli esercizi posti lungo le autostrade le quali, per un principio che ha ormai messo solide radici, sono un po' considerate come territorio extra-nazionale, quasi che entrando in una autostrada si entri in un altro Stato. Ebbene, questa situazione deve finire: alle leggi sul commercio devono sottostare anche i supermercati delle autostrade, tanto più che oggi essi stessi dicono di essere passivi e che tutti possiamo testimoniare come, in genere, vi si comprino delle cose inutili.

BALDANI GUERRA. È da molti anni che si parla di questa legge che io ritengo una conquista sociale vivamente attesa e rivendicata da parte delle categorie interessate. Resta però il problema dei consumatori, e qui concordo con quanto è stato detto circa l'esigenza che non ci sia coincidenza tra le 44 ore lavorative delle categorie operaie e impiegatizie e le 44 ore di apertura dei negozi, poiché gli orari devono essere coordinati in modo tale da favorire l'accesso dei consumatori ai negozi stessi. Anch'io sono preoccupato per quanto riguarda le autostrade; quando si entra in un supermercato sull'autostrada, si deve compiere un percorso prestabilito attraverso tutta una serie di passaggi obbligati: un vero labirinto da cui alla fine si esce quasi sempre con un pacchetto di cose inutili. Per quanto riguarda le mostre e le esposizioni, è giusto sottolineare che potranno rimanere aperte nei giorni festivi, non trattandosi di attività di vendita.

A parte tutte queste doverose considerazioni, la proposta di legge è senz'altro meritevole di essere approvata.

CALVI. All'articolo 4 aggiungerei le feste patronali di cui si parla all'articolo 2; comunque mi rimetto per questo al relatore. Devo inoltre notare che non ci si è preoccupati dei fiori. Al cimitero di solito si va la domenica, ed i fiori devono essere freschi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I presidenti delle Giunte regionali, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, determineranno l'orario di apertura e chiusura de inegozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei giorni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali

solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salvele eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento, concordato con la Commissione affari costituzionali:

Sostituire le prime righe del primo comma con le seguenti: « Le regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali », ecc.

L'onorevole Corti propone il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « tenuto conto delle esigenze dei consumatori » *aggiungere le seguenti*: « e tenendo presente l'opportunità di orari di vendita differenziati rispetto all'orario di lavoro giornaliero e settimanale degli altri settori produttivi ».

Il relatore onorevole Caroli propone anche il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « tenuto conto delle esigenze dei consumatori » *aggiungere le seguenti*: « e della necessità di armonizzare gli orari di apertura dei negozi con la disponibilità di tempo libero dei lavoratori ».

HELFER. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Corti e dal relatore mi sembrano superflui, perché se le organizzazioni saranno sentite e, come è prescritto, le esigenze dei consumatori saranno rispettate. in quella sede saranno senza dubbio coordinati al meglio gli orari, a meno che non vogliamo dare la patente di insensati agli organi della Regione.

CALVI. Si parla di rappresentanza sindacale di categoria; quindi i consumatori non saranno rappresentati.

HELFER. È vero che in Italia le associazioni di consumatori non sono ancora istituzionalizzate, ma ritengo che lo saranno fra poco e allora avranno la capacità di farsi sentire.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa è una legge la cui attuazione sarà praticamente affidata alle Regioni, e i consumatori sono appunto rappresentati dalla Regione.

CAROLI, *Relatore*. Propongo la seguente nuova dizione del mio emendamento:

Dopo le parole: « tenuto conto dell'interesse dei consumatori » *aggiungere le parole*: « armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi ».

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole all'emendamento.

CORTI. Anch'io concordo con l'emendamento del relatore e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore Caroli, concordato con la Commissione affari costituzionali.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dal relatore nella dizione di cui è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

CAROLI, *Relatore*. Per quanto riguarda le rivendite di pane, si dovrebbe precisare che durante la mezza giornata di apertura per le festività infrasettimanali possono vendere solo pane.

VAGHI. Ma nell'articolo 7 si precisa già dicendo: « attività prevalente ». Si deve stabilire piuttosto che cosa si intende per panetteria.

CAROLI, *Relatore*. Dobbiamo dire che le rivendite di generi alimentari oltre che di pane, devono in quei giorni limitarsi a vendere solo il pane. Proporrei pertanto il seguente emendamento:

Alla lettera a), dopo le parole: « effettueranno l'apertura antimeridiana », *aggiungere le altre*: « limitatamente a questo genere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento testé letto dal relatore.

(*È approvato*).

CALVI. Io vivo in una città in cui la domenica restano aperti anche i negozi che vendono fiori. Sarebbe opportuno conservare questa tradizione.

CAROLI, *Relatore*. Se si tratta di utilizzare i fiori come omaggi in occasione di onomastici, compleanni ed altre ricorrenze non è giusto che i negozi di fiori restino aperti la domenica. Se si tratta di fiori destinati a rendere omaggio ai defunti, la loro vendita anche la domenica rientra nel commercio ambulante non girovago di cui si tratta all'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Olmini ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente comma:

« Per gli impianti di distribuzione di carburante, le Regioni, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a caratteri nazionale di cui al primo comma dell'articolo 1, determineranno l'orario di apertura e chiusura del servizio diurno, notturno, i turni festivi e quelli delle ferie ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Per quanto riguarda le questioni sollevate da tale emendamento, ritengo che sarebbe opportuno farne oggetto di un successivo articolo aggiuntivo 8-*bis*.

CAROLI, *Relatore*. Desidero chiarire allo onorevole Olmini che gli impianti di distribuzione del carburante non sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 1.

OLMINI. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche approvate.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Le Regioni sono delegate ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione a determinare l'orario di apertura e di chiususa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Esse determineranno tale orario sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti, su parere dell'autorità comunale e della camera di commercio industria artigianato e agricoltura e tenuto conto delle esigenze dei consumatori, armonizzando la disponibilità di tempo libero degli stessi con l'orario di apertura dei negozi, secondo i seguenti criteri:

a) chiusura totale nei goirni domenicali e festivi. Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane effettueranno l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;

b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;

c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) nel caso di più festività consecutive i Presidenti delle Giunte regionali hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in un'unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.

I Presidenti delle Giunte regionali provvederanno a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I Presidenti delle Giunte regionali determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei Comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Il relatore Caroli ha presentato il seguente emendamento concordato con la Commissione affari costituzionali:

Al primo comma sostituire le parole: « I Presidenti delle Giunte regionali », *con le seguenti*: « Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, esse determineranno l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 1. Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago. Le condizioni di cui al precedente comma sono accertate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In tali casi può essere autorizzata anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita.

I mercati che venissero a cadere nel giorno previsto per la chiusura infrasettimanale dovranno essere spostati.

All'infuori di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.

Do lettura dell'articolo 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 3.

Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, che verranno determinati per ogni località su parere dell'Ente provinciale per il turismo, i Presidenti delle Giunte regionali, sentite le organizzazioni e gli enti di cui all'articolo 1, potranno fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi indipendentemente dalle limitazioni elencate all'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

L'onorevole Alesi propone il seguente emendamento:

Dopo le parole: « delle festività natalizie » *aggiungere le altre*: « e di altre festività tipicamente locali ».

CAROLI, *Relatore*. Questo risulta già al primo comma dell'articolo 2 là dove si recita: « Autorizzeranno lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago ».

HELFER. Ritengo per chiarezza che sia necesario inserire all'articolo 4 l'emendamento Alesi.

MERENDA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alesi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, che a seguito della modifica introdotta, risulta così formulato:

ART. 4.

Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali potranno essere sospese, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura infrasettimanale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative e gli artigiani con attività di vendita al dettaglio, gli enti che svolgono una attività di vendità al dettaglio dovranno rispettare l'orario determinato dal Presidente della Giunta regionale inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio. Le limitazioni elencate all'articolo 1 non si applicano alle rivendite di giornali, agli impianti stradali di distribuzione di carburante e possono non essere applicate per le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza nonché eccezionalmente per esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

L'onorevole Caroli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le rivendite di generi di monopolio; i negozi ed esercizi di vendita interni o annessi ad alberghi, *camping*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferorviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché eccezionalmente gli esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale e turistico ».

MERENDA. Sono d'accordo con l'emendamento; esso tra l'altro disciplina gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, mentre per quanto riguarda gli impianti stradali, è stato annunciato un articolo 8-*bis* presentato dal Governo.

HELFER. Per quanto riguarda gli impianti autostradali è giusto prevedere una disciplina a parte, per un motivo ben preciso: perché le autostrade sono percorse da una massa enorme di stranieri, i quali non sono tenuti a conoscere alla perfezione ogni nostra legge. È vero che i turisti potrebbero trovarsi di domenica senza benzina anche in una strada qualsiasi, però tutti sappiamo come sulla autostrada la benzina si consumi in maggiore quantità.

CAROLI, *Relatore*. A mio avviso dalla esenzione prevista da questo articolo non possiamo escludere le rosticcerie, che sarebbero escluse anche dall'altra disciplina perché non hanno la licenza di pubblica sicurezza. Propongo pertanto di aggiungere al mio emendamento sostitutivo il seguente comma:

« Le rosticcerie e pasticcerie non munite d licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi ».

OLMINI. L'emendamento sostitutivo proposto dal relatore mi preoccupa moltissimo perché esclude dalla disciplina generale sull'orario i negozi di vendita posti lungo le autostrade; questo conferma che l'autostrada e quasi considerata territorio extra-nazionale, creando condizioni di favore inaccettabili.

MERENDA. La legge sui pubblici esercizi ha escluso le stazioni di servizio sulle autostrade; avremmo pertanto un trattamento differenziato per i pubblici esercizi e negozi di vendita, ad esempio, di pezzi di ricambio se non provvedessimo nel senso proposto dal relatore.

HELFER. Mi pare però difficile poter distinguere negli esercizi « annessi » alle autostrade fra acquisto di *souvenirs* e acquisto

di salamini, perché si tratta di esercizi unici. Si dovrebbe specificare, come per le panetterie che possono vendere solo pane in certi giorni.

PRESIDENTE. L'onorevole Calvi propone il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« In deroga all'articolo 1, lettera *a*), la vendita di fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle altre feste settimanali ».

Qual'è il parere del relatore ?

CAROLI, *Relatore*. Tenendo conto di talune osservazioni e accogliendo l'emendamento Calvi, propongo alla Commissione il seguente nuovo testo dell'articolo 6:

ART. 6.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai *campings*, villaggi e complessi turistico-alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite dei giornali; gli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonché eccezionalmente esercizi aventi caratteristiche di particolare interesse sociale o turistico.

Le rosticcerie e pasticcerie non munite di licenza di pubblica sicurezza sono assoggettate alla disciplina legislativa dei pubblici esercizi.

In deroga all'articolo 1 lettera *a*) della presente legge la vendita dei fiori potrà essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo di cui il relatore ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Le attività miste soggette a licenza comunale o prefettizia di commercio devono osservare l'orario previsto per l'attività prevalente da loro esercitata e che sarà accertata dal Comune. In ogni caso è vietato un orario differenziato.

ALESI. Io credo che l'attività non debba essere determinata dal comune ma che debba essere indicata dalle ditte interessate ed accertata dal comune.

CAROLI, *Relatore*. Non sono d'accordo, perché sulla prevalenza delle attività deve intervenire il giudizio di un organo pubblico.

ALESI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 8.

Le attività miste soggette parte a licenza di commercio e parte a licenza di pubblica sicurezza o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

(*È approvato*).

Il Governo ha proposto il seguente articolo 8-*bis:*

ART. 8-*bis*.

Le Regioni hanno facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti e attrezzature annesse sentito il parere delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate, delle autorità comunali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Enti provinciali del turismo.

Gli orari terranno conto delle esigenze del traffico e del turismo, nell'osservanza della norma di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 9 e 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300.000. In caso di recidiva dovrà essere disposta la chiusura fino ad un massimo di 15 giorni.

(*È approvato*).

ART. 10.

È abrogata la legge 16 giugno 1932, n. 973.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, concordato con la Commissione Affari costituzionali:

ART. 11.

Sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

I deputati Alesi, Merenda, Corti, Olmini e Baldani Guerra hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria,

accingendosi a votare la proposta di legge Segnana ed altri n. 2850;

rilevato che al punto *a*) dell'articolo 1 si parla di chiusura obbligatoria nei giorni domenicali;

considerato che questa formulazione non tiene conto dei cittadini appartenenti a confessioni religiose che osservano il riposo « sabatico »;

ritenuto che è doveroso rendere concreta la norma costituzionale relativa all'uguaglianza di tutti i cittadini;

sottolineato che il problema però urge non soltanto nei confronti dei cittadini che esercitano attività commerciali, ma anche nei confronti degli studenti, dei militari, degli impiegati, dei lavoratori in genere e che pertanto occorre una legislazione organica che risolva integralmente la questione,

impegna il Governo

anche in considerazione di affidamenti precedentemente dati, a predisporre nel più breve tempo possibile un provvedimento che risolva globalmente il problema dei cittadini appartenenti a confessioni religiose che osservano il riposo settimanale in giorni diversi dalla domenica.

Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Segnana ed altri: « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (*Approvata dalla IX Commissione del Senato*) (2850):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Allegri, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Calvi, Capra, Caroli, Chinello, Cocco Maria, Corti, Demarchi, Erminero, Fibbi Giulietta, Girardin, Helfer, Marmugi, Maschiella, Merenda, Olmini, Origlia, Santi, Scianatico, Servadei, Tocco, Vaghi.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO